

DELIBERA N. 127/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Fox International Channels Italy srl (programma satellitare Fox) per la violazione dell'articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la propria delibera n. 163/07/CSP del 8 novembre 2007, notificata in data 27 dicembre 2007, con la quale la società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY Srl, autorizzata alla diffusione via satellite del programma denominato Fox, è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo in violazione dell’articolo 38,

comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla data di notifica del medesimo atto;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio sulla programmazione di *Fox* è stato riscontrato che:

- Il giorno 11 febbraio 2008 alle ore 20-21, sono stati trasmessi 34 spot pubblicitari per 12 minuti e 18 secondi (738 secondi) pari ad una percentuale del **20.50%** e quindi senza possibilità di recupero.
- Il giorno 12 febbraio 2008 alle ore 20-21, risulta aver trasmesso 35 spot pubblicitari (oltre a 8 secondi di immagini scure c.d. " frame neri" dovute a uno scorretto montaggio degli spot nel break e conteggiate nella pubblicità) per la durata di 12 minuti 35 secondi, pari ad una percentuale del 20.97 % e quindi senza possibilità di recupero.
- Il giorno 14 febbraio 2008 alle ore 0-1 risulta aver trasmesso 39 spot pubblicitari per la durata di 13 minuti e 35 secondi. La percentuale di affollamento risulta essere pari a 22.64 % e quindi valore superiore ai limiti stabiliti e senza possibilità di recupero.
- Il giorno 22 febbraio alle ore 20-21, risulta aver trasmesso 32 spot pubblicitari per 12 minuti e 66 secondi. La percentuale di affollamento risulta essere pari a 21.83 % e quindi valore superiore ai limiti stabiliti e senza possibilità di recupero.

CONSIDERATO che, applicando il criterio adottato dalla CSP dal 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei *frames* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, i valori di affollamento pubblicitario orario divengono:

- Il giorno 11 febbraio 2008, nella fascia oraria 20-21, in considerazione dei 34 spot, la percentuale di affollamento orario scende al **20.12%**, valore però sempre superiore ai limiti stabiliti all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- Il giorno 12 febbraio 2008, nella fascia oraria 20-21, per i 35 spot trasmessi la percentuale di affollamento orario scende al **20.58%**, valore però sempre superiore ai limiti stabiliti all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- Il giorno 14 febbraio 2008, nella fascia oraria 0-1, in considerazione dei 39 spot trasmessi, la percentuale di affollamento orario scende al **22.21%**, valore però sempre superiore ai limiti stabiliti all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- Il giorno 22 febbraio 2008, nella fascia oraria 20-21, per i 32 spot trasmessi, la percentuale di affollamento orario scende al **21.47%**, valore però sempre superiore ai limiti stabiliti all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la trasmissione di messaggi pubblicitari, da parte delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero ed il 18 per cento di ogni ora, tenuto anche conto che un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;

RILEVATO pertanto che si riscontra il superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, nelle date 11 febbraio 2008, ore 20-21, 12 febbraio 2008 ore 20-21, 14 febbraio 2008 ore 0-1 e 22 febbraio ore 20-21;

CONSIDERATO che la società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY Srl, autorizzata a fornire via satellite i contenuti del programma denominato *Fox*, non risulta aver ottemperato alla diffida di cui alla menzionata delibera n. 163/07/CSP del 8 novembre 2007, notificata in data 27 dicembre 2007, in quanto nelle date sopra specificate è stato riscontrato un affollamento pubblicitario superiore a quanto consentito dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo alla rilevazione di inottemperanza di un provvedimento dell'Autorità, delibera n. 163/07/CSP del 8 novembre 2007 finalizzato a garantire il rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nell'interesse degli utenti spettatori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nonostante la notifica di un provvedimento di diffida, si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma, con n.

ORDINA

4 episodi di violazione in data successiva a quella di notifica della citata delibera n. 163/07/CSP;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società fornitrice di contenuti del programma satellitare *Fox* si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti, in quanto le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni del provvedimento di diffida di cui alla citata delibera n. 163/07/CSP;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione per la singola violazione considerata di gravità media moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 4);

VISTO l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento avv. Giulio Votano;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

alla società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY Srl, autorizzata alla diffusione via satellite del programma denominato *Fox*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per gli episodi di violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127 /08/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 21 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola